



**Audio Engineering Society, Inc.
Swiss Section**

REGOLAMENTO

per

l'esame di professione di Tecnica / Tecnico del suono*

del **21 DIC 2020**

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.3 emana il seguente regolamento d'esame.

1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Scopo dell'esame

Obiettivo dell'esame federale di professione è stabilire se i candidati hanno le competenze necessarie per l'esercizio di un'attività professionale complessa e che comporta un elevato grado di responsabilità.

1.2 Profilo professionale

1.21 Campo d'attività

I tecnici del suono sono specialisti dell'audio che lavorano nel campo della radio, della musica, dei telefilm, del cinema, del teatro e della produzione televisiva, così come nella produzione di eventi live e web streaming. Essi fungono da mediatori professionali tra figure come artisti, presentatori televisivi o atleti e il pubblico e ricoprono quindi un ruolo chiave nel processo di produzione. Inoltre, si muovono con abilità tra il ruolo di fornitori di servizi e di quello di artista.

I tecnici del suono svolgono funzioni varie e a volte molto specifiche, in vari contesti, in team aperti e per diversi clienti.

* In un'ottica di leggibilità e scorrevolezza, all'interno del testo il genere maschile è impiegato per ambo i sessi.

1.22 Principali competenze operative

I tecnici del suono:

- a. analizzano un incarico audio all'interno di una produzione completa e lo pianificano in modo autonomo nell'ambito delle proprie competenze;
- b. realizzano e dirigono il montaggio di una produzione audio (compresi hardware e software) all'interno di un team ed effettuano test affidabili;
- c. realizzano una produzione e post-produzione audio di alta qualità secondo le specifiche assegnate, secondo le esigenze estetiche e artistiche del materiale audio;
- d. identificano ed eliminano rapidamente i problemi tecnici legati alla produzione audio;
- e. progettano, installano sistemi audio (installazioni fisse) secondo le specifiche, ne garantiscono la manutenzione e predispongono interfacce con altri sistemi;
- f. stabiliscono una collaborazione costruttiva con il team, gli assistenti, gli artisti, gli animatori e altri partner;
- g. mantengono una buona gestione del tempo prima, durante e dopo la produzione;
- h. rispettano e applicano adeguatamente le linee guida e le normative relative alla produzione audio;
- i. garantiscono la manutenzione e il corretto funzionamento delle apparecchiature audio loro affidate.

Per lo svolgimento della loro attività, necessitano di un acuto senso della qualità di suoni e rumori, devono essere in grado di eseguire un'analisi dettagliata del suono e hanno bisogno di conoscenze di base di elettronica ed elettrotecnica acustica. Completano il loro profilo capacità di intervenire rapidamente, flessibilità, sensibilità e chiarezza nei rapporti con le persone.

1.23 Esercizio della professione

I tecnici del suono sono impiegati nell'industria come specialisti. Lavorano sia nel settore pubblico, principalmente nel campo della produzione radiofonica, cinematografica, musicale, teatrale e televisiva, sia in aziende che in produzioni private. I tecnici del suono sono spesso anche lavoratori autonomi. La loro maggiore o minore flessibilità dipende dai mandati che vengono loro assegnati. Lavorano in un ambiente dinamico, spesso anche frenetico e carico di emozioni. Tutti i compiti richiedono grande attenzione e disponibilità, soprattutto perché gli orari di lavoro dei tecnici del suono sono spesso irregolari (sera, notte o fine settimana) e possono superare le 8 ore. Per questi motivi, la professione di tecnico del suono richiede un alto grado di flessibilità, spirito di squadra nonché la capacità di empatizzare con altre persone che potrebbero trovarsi in difficoltà in situazioni complicate da gestire. In questo contesto, il loro ruolo è importante in quanto garantiscono il funzionamento degli impianti.

Il progresso tecnico nella produzione audio è molto rapido, il che implica la necessità di una spiccata capacità di apprendimento, spirito innovativo e una grande curiosità per le nuove tecnologie.

1.24 Contributo della professione alla società, all'economia, alla cultura e alla natura

La musica, il cinema, la radio e la televisione, gli spettacoli pubblici e privati contribuiscono alla diffusione dell'informazione e dell'arte, nonché a una migliore comprensione e sensibilizzazione del mondo. I tecnici del suono sono persone che svolgono un prezioso lavoro dietro le quinte e solo raramente si trovano sotto i riflettori. Essi forniscono così un contributo essenziale alla qualità musicale, audio ed estetica dei media e dell'arte.

1.3 Organo responsabile

- 1.31 L'organo responsabile è costituito dalla seguente organizzazione del mondo del lavoro:
- Audio Engineering Society, Swiss Section (AES)
- 1.32 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

2. ORGANIZZAZIONE

2.1 Composizione della commissione d'esame

- 2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio dell'attestato professionale sono affidati a una commissione d'esame composta da 8 a 12 membri e nominata dall'organo responsabile per un periodo amministrativo di 2 anni.
- 2.12 La commissione d'esame si autocostruisce. Essa è in grado di deliberare se è presente la maggioranza dei membri. Le decisioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. A parità di voti è il presidente a decidere.

2.2 Compiti della commissione d'esame

- 2.21 La commissione d'esame:
- a) emana le direttive inerenti al regolamento d'esame e le aggiorna periodicamente;
 - b) stabilisce le tasse d'esame;
 - c) stabilisce la data e il luogo d'esame;
 - d) definisce il programma d'esame;
 - e) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame;
 - f) nomina i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;
 - g) decide l'ammissione all'esame e l'eventuale esclusione dallo stesso;
 - h) decide il conferimento dell'attestato professionale;
 - i) tratta le domande e i ricorsi;
 - j) si occupa della contabilità e della corrispondenza;
 - k) decide in merito al riconoscimento di altri titoli o prestazioni;
 - l) rende conto della sua attività alle istanze superiori e alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI);
 - m) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare al regolare aggiornamento del profilo di qualificazione in conformità con le esigenze del mercato del lavoro.
- 2.22 La commissione d'esame può delegare compiti amministrativi a una segreteria.

2.3 Svolgimento non pubblico / Vigilanza

- 2.31 L'esame si svolge sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la commissione d'esame può concedere delle deroghe.
- 2.32 La SEFRI riceve tempestivamente l'invito all'esame e la relativa documentazione.

3. PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE

3.1 Pubblicazione

3.11 L'esame è pubblicato almeno cinque mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.

3.12 La pubblicazione deve almeno indicare:

- a) le date d'esame;
- b) la tassa d'esame;
- c) l'ufficio d'iscrizione;
- d) il termine d'iscrizione;
- e) le modalità di svolgimento dell'esame.

3.2 Iscrizione

All'iscrizione devono essere allegati:

- a) un riepilogo del percorso professionale assolto e della pratica professionale svolta;
- b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti ai fini dell'ammissione;
- c) l'indicazione della lingua d'esame;
- d) l'indicazione dell'opzione scelta per l'esame pratico (posizione 1.1)
- e) la copia di un documento d'identità con fotografia;
- f) l'indicazione del numero di assicurazione sociale (numero AVS)¹.

3.3 Ammissione

3.31 Sono ammessi all'esame i candidati che:

- a) sono in possesso di un attestato federale di capacità (AFC) nel campo dell'audio o di una qualifica equivalente e che possano dimostrare una pratica professionale di almeno 18 mesi nell'ambito dell'audio;

oppure

- b) sono in possesso di un diploma secondario II in un altro settore (attestato federale di capacità (AFC); maturità liceale; maturità specializzata) o di un titolo equivalente e dispongono di una pratica professionale di almeno due anni nell'ambito dell'audio;

oppure, in casi eccezionali e motivati

- c) possono dimostrare una pratica professionale di almeno 6 anni nell'ambito dell'audio.

È fatta riserva del pagamento entro i termini della tassa d'esame di cui al punto 3.41

¹ La base legale è contenuta nell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.1; n. 70 dell'allegato). la commissione d'esame o la SEFRI rileva il numero AVS per conto dell'Ufficio federale di statistica e lo utilizza a fini puramente statistici.

3.32 La decisione in merito all'ammissione all'esame è comunicata al candidato per iscritto almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame. La decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici.

3.4 Spese

3.41 Il candidato versa la tassa d'esame previa conferma dell'ammissione. Le tasse di stampa dell'attestato professionale e di iscrizione nel registro dei titolari di attestato professionale nonché l'eventuale contributo alle spese per il materiale sono a carico dei candidati e vengono riscossi separatamente.

3.42 Ai candidati che, conformemente al punto 4.2, si ritirano entro i termini prescritti o devono ritirarsi dall'esame per motivi validi viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese sostenute.

3.43 Chi non supera gli esami non ha diritto ad alcun rimborso.

3.44 La tassa d'esame per i candidati ripetenti è fissata dalla commissione d'esame caso per caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.

3.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante gli esami sono a carico dei candidati.

4. SVOLGIMENTO DELL'ESAME

4.1 Convocazione

4.11 L'esame ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno 20 candidati adempiono alle condizioni d'ammissione o almeno ogni due anni.

4.12 I candidati possono essere esaminati in una delle tre lingue ufficiali: italiano, francese o tedesco.

4.13 I candidati sono convocati almeno 28 giorni prima dell'inizio dell'esame. La convocazione contiene:

- a) il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora dell'esame e degli ausili che il candidato è autorizzato ad usare e a portare con sé;
- b) l'elenco dei periti.

4.14 Le richieste di riconsulazione dei periti opportunamente motivate devono essere presentate alla commissione d'esame al massimo 14 giorni prima dell'inizio dell'esame. La commissione d'esame adotta le disposizioni necessarie.

4.2 Ritiro

4.21 I candidati possono ritirare la propria iscrizione fino a 4 settimane prima dell'inizio dell'esame.

- 4.22 Trascorso questo termine, il ritiro deve essere giustificato da motivi validi. Sono considerati motivi validi:
- a) maternità o paternità;
 - b) malattia e infortunio;
 - c) lutto nella cerchia ristretta;
 - d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.
- 4.23 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione d'esame il suo ritiro allegando i documenti giustificativi.
- 4.3 Mancata ammissione ed esclusione**
- 4.31 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, forniscono deliberatamente indicazioni false o cercano in altri modi di ingannare la commissione d'esame non sono ammessi all'esame.
- 4.32 È escluso dall'esame chi:
- a) utilizza ausili non autorizzati;
 - b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
 - c) tenta di ingannare i periti.
- 4.33 L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla commissione d'esame. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame con riserva fino al momento in cui la commissione d'esame non ha deliberato al riguardo.
- 4.4 Sorveglianza degli esami, periti**
- 4.41 L'esecuzione dei lavori d'esame scritti e pratici è sorvegliata da almeno una persona competente nella materia d'esame la quale annota le proprie osservazioni.
- 4.42 La valutazione dei lavori d'esame scritti e pratici è effettuata da almeno due periti che determinano la valutazione congiuntamente.
- 4.43 Almeno due periti presenziano agli esami orali, prendono nota del colloquio d'esame e dello svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano la valutazione congiuntamente.
- 4.44 I periti recedono dall'incarico se sono parenti, superiori o ex superiori gerarchici, collaboratori o colleghi del candidato, oppure suoi docenti nei corsi di preparazione.
- 4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle valutazioni**
- 4.51 La commissione d'esame delibera il superamento dell'esame in una riunione indetta al termine dello stesso. La persona che rappresenta la SEFRI è invitata per tempo alla riunione.
- 4.52 I parenti e i superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato nonché i docenti dei corsi di preparazione da lui frequentati recedono dall'incarico per la delibera sul conferimento dell'attestato professionale.

5. ESAME

5.1 Parti d'esame

5.11 L'esame è costituito dalle seguenti parti e dura:

Parte d'esame	Tipo d'esame	Durata	Ponderazione
1 Amplificazione, tecniche di registrazione audio e di broadcast	1.1 Esame pratico (a scelta)	1,5 h	2
	1.2 Esame pratico	1,5 h	1
2 Acustica, tecniche di registrazione, di post-produzione e di amplificazione, tecniche audio, elettroacustica ed elettrotecnica	2.1 Esame scritto	2 h	1
	Broadcasting, audio digitale, information technology (IT) e tecniche di rete	2.2 Esame scritto	2 h
3 Musica, formazione dell'orecchio musicale, ascolto critico	3.1 Esame scritto	0,5 h	1
	3.2 Esame con ascolto in cuffia	0,5 h	1
	3.3 Esame con ascolto in cuffia	0,5 h	1
Totale		8,5 h	

La parte d'esame 1 "**Amplificazione, tecniche di registrazione audio e di broadcast**" consiste in due prove pratiche: una prova pratica principale a vostra scelta tra amplificazione, tecniche di registrazione e di broadcast e una prova pratica ausiliaria in una delle altre due categorie, estratta a sorte dal candidato.

Amplificazione: i candidati vengono esaminati sulla loro capacità di pianificare, installare e servirsi di sistemi di amplificazione e sulla loro conoscenza delle attrezzature e dei dispositivi utilizzati, nonché sulla loro capacità di utilizzarli. Devono essere in grado di fornire amplificazione acustica in modo autonomo e di risolvere i più diversi problemi di amplificazione in modo rapido ed efficiente. Devono essere in grado di comunicare professionalmente con musicisti, attori e organizzatori e di adattarsi alle condizioni poste da ogni nuovo evento.

Tecniche di registrazione audio: I candidati vengono esaminati sulle conoscenze necessarie per la realizzazione e il funzionamento di uno studio di produzione audio, nonché di uno studio di post-produzione per il trattamento del suono in ambito tecnico video e multimediale. Essi sono esaminati sulla realizzazione di prodotti semplici e devono dimostrare autonomia in un'infrastruttura data. Per ogni tipo di produzione, i candidati vengono esaminati sui processi di registrazione richiesti, sulla loro conoscenza delle corrispondenti installazioni audio, nonché sull'interconnessione delle apparecchiature e dei sistemi audio.

I candidati devono essere in grado di individuare e risolvere eventuali problemi con apparecchiature e sistemi audio analogici e digitali e - in caso di problemi più gravi - trovare rapidamente una soluzione alternativa.

Broadcast: i candidati vengono esaminati in base alle conoscenze necessarie per la realizzazione e la gestione di una produzione in broadcast. Essi sono esaminati sulla realizzazione di produzioni semplici e devono dimostrare di lavorare in autonomia in un'infrastruttura data. Per ogni tipo di produzione, i candidati vengono esaminati sui processi di registrazione e di montaggio (editing) richiesti, sulla loro conoscenza delle relative installazioni audio nonché sull'interconnessione di apparecchiature e sistemi audio.

Nella voce 2.1, "**Acustica, tecniche di registrazione, di post-produzione ed amplificazione, tecniche audio, elettroacustica ed elettrotecnica**", i candidati vengono esaminati sulla base delle conoscenze di base di registrazione, elaborazione e post-produzione di registrazioni audio, sui processi di registrazione e sulle relative norme.

I candidati vengono esaminati sui principi di base dell'acustica applicata, dell'acustica musicale, dell'acustica ambientale e della psicoacustica. I candidati vengono esaminati sui trasduttori e sulla loro applicazione. Essi vengono esaminati sui principi di base degli apparecchi di misurazione acustica ed elettroacustica.

Vengono esaminati sulle conoscenze di base dell'elettronica audio e delle sue applicazioni nonché sulla comprensione degli schemi a blocchi, nonché sulle diverse connessioni della tecnica audio. Essi vengono esaminati sulle conoscenze di base degli apparecchi di misura analogici.

Nella voce 2.2, "**Broadcasting, audio digitale, Information Technology (IT) e reti informatiche**", i candidati vengono esaminati sulla base delle conoscenze di base di audio digitale, reti informatiche, audio over IP, formati di memorizzazione e conversione digitale. I candidati vengono esaminati sulle conoscenze di base riguardanti l'applicazione, l'organizzazione e il funzionamento di un impianto di produzione radio, TV o webcast. Vengono esaminati sulle norme, interfacce e processi di sincronizzazione, nonché sulle tecniche di produzione multicanale.

La parte d'esame 3, "**Musica, formazione dell'orecchio musicale e ascolto critico**", viene valutata in tre modi: un esame scritto e due esami in cuffia.

- Nell'esame di musica scritta 3.1, i candidati vengono esaminati sulle basi della teoria musicale, dell'armonia e degli accordi;

- Nell'esame in cuffia di formazione dell'orecchio musicale 3.2, i candidati vengono esaminati sul riconoscimento degli intervalli e di semplici schemi melodici e ritmici, nonché sul riconoscimento degli strumenti, dei tempi e delle segnature di tempo;

- Nell'esame in cuffia di ascolto critico 3.3, i candidati sono esaminati sul riconoscimento e l'identificazione di errori tecnici, il riconoscimento delle frequenze, il riconoscimento di vari effetti ed elaborazioni del suono, le variazioni dei tassi di compressione e bit rate, così come le differenze di frequenza e di volume.

5.12 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci. La commissione d'esame definisce questa suddivisione e la ponderazione delle voci nelle direttive inerenti al presente regolamento d'esame.

5.2 Requisiti per l'esame

5.21 La commissione d'esame emana le disposizioni dettagliate in merito all'esame nelle direttive inerenti al regolamento d'esame (di cui al punto 2.21 lett. a).

- 5.22 La commissione d'esame decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale esonero dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento. Non è consentito l'esonero dalle parti d'esame che, secondo il profilo professionale, rappresentano le competenze principali dell'esame.

6. VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DELLE NOTE

6.1 Disposizioni generali

La valutazione delle singole parti d'esame e dell'esame viene espressa in note. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3.

6.2 Valutazione

- 6.21 Le note delle voci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.3.
- 6.22 La nota di una parte d'esame corrisponde alla media, arrotondata a un decimale, delle note delle voci in cui la parte d'esame è suddivisa. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della parte d'esame viene calcolata direttamente in conformità con il punto 6.3.
- 6.23 La nota complessiva è data dalla media ponderata delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a un decimale.

6.3 Valore delle note

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4.0 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti.

6.4 Condizioni per il superamento dell'esame e per il rilascio dell'attestato professionale

- 6.41 L'esame è superato se:
- a) La nota complessiva è maggiore o uguale a 4;
e
 - b) la nota della parte d'esame 1 è maggiore o uguale a 4;
e
 - c) Non più di una nota delle parti d'esame 2 e 3 è minore di 4.0 e nessuna nota delle parti d'esame è inferiore a 3.
- 6.42 L'esame non è superato se il candidato
- a) non si ritira entro il termine previsto;
 - b) si ritira dall'esame o da una parte d'esame pur non avendo motivi validi;
 - c) si ritira dopo l'inizio dell'esame pur non avendo motivi validi;
 - d) deve essere escluso dall'esame.
- 6.43 La commissione d'esame si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame per decidere in merito al superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene l'attestato professionale federale.

- 6.44 La commissione d'esame rilascia a ogni candidato un certificato d'esame, dal quale risultano almeno:
- a) le note delle singole parti d'esame e la nota complessiva dell'esame;
 - b) il superamento o il mancato superamento dell'esame;
 - c) l'indicazione dei rimedi giuridici in caso di mancato rilascio dell'attestato professionale.

6.5 Ripetizione

- 6.51 Chi non ha superato l'esame può ripeterlo due volte.
- 6.52 La ripetizione si limita alle parti d'esame nelle quali è stata fornita una prestazione insufficiente.
- 6.53 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame.

7. ATTESTATO PROFESSIONALE, TITOLO E PROCEDURA

7.1 Titolo e pubblicazione

- 7.11 L'attestato professionale federale è rilasciato dalla SEFRI su richiesta della commissione d'esame e porta le firme della direzione della SEFRI e del presidente della commissione d'esame.
- 7.12 I titolari dell'attestato professionale sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:
- **Tecnica del suono / Tecnico del suono con attestato professionale federale**
 - **Tontechnikerin / Tontechniker mit eidgenössischem Fachausweis**
 - **Technicienne du son / Technicien du son avec brevet fédéral**

Per la versione inglese si usa la dicitura:

- **Sound Technician, Federal Diploma of Higher Education**

- 7.13 I nominativi dei titolari dell'attestato professionale sono iscritti in un registro tenuto dalla SEFRI.

7.2 Revoca dell'attestato professionale

- 7.21 La SEFRI può revocare un attestato professionale conseguito illegalmente con riserva di avviare una procedura penale.
- 7.22 Contro la decisione della SEFRI può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

7.3 Rimedi giuridici

- 7.31 Contro le decisioni della commissione d'esame relative all'esclusione dall'esame o al rifiuto di rilasciare l'attestato professionale può essere inoltrato ricorso presso la SEFRI entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.

- 7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta alla SEFRI. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

8. COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME

- 8.1 L'organo responsabile fissa su richiesta della commissione d'esame le tariffe secondo le quali vengono remunerati i membri della commissione d'esame e i periti.
- 8.2 L'organo responsabile si fa carico delle spese d'esame, nella misura in cui non sono coperte dalle tasse d'esame, dal contributo federale o da altre fonti.
- 8.3 Al termine dell'esame la commissione d'esame invia alla SEFRI, conformemente alle sue direttive², un rendiconto dettagliato. Su questa base la SEFRI stabilisce il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

9. DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Abrogazione del diritto previgente

Il regolamento del 4 giugno 2003 concernente l'esame di professione di Tecnico del suono con attestato professionale federale è abrogato.

9.2 Disposizioni transitorie

I ripetenti in base al regolamento previgente del 4 giugno 2003 possono ripetere l'esame una prima e/o una seconda volta entro il 30 settembre 2023.

9.3 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore previa approvazione della SEFRI.

² «Directives du SEFRI concernant l'octroi de subventions fédérales pour l'organisation d'examens professionnels fédéraux et d'examens professionnels fédéraux supérieurs selon les art. 56 LFP et 65 OFPr» (in francese e tedesco)

10. **EMANAZIONE**

Yverdon-les-Bains, 30 novembre 2020

Audio Engineering Society
Swiss Section



Terry Nelson
Chairman




Gabriel Leuzinger
Vice-Chairman

Il presente regolamento è approvato.

Berna, **21 DIC 2020**

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI



Rémy Hübschi
Vice-direttore
Capodivisione Formazione professionale e continua